

Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA)

del ...

ordina:

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l'articolo 17*e* capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 1985¹ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin);

visti gli articoli 18a capoverso 3 e 21a capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 7 novembre 2007^2 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin),

Sezione 1: Requisiti dei programmi d'agglomerato

Art. 1 Misure

¹ Un programma d'agglomerato deve includere le misure seguenti:

- a. misure infrastrutturali di trasporto per le quali gli enti responsabili chiedono contributi federali secondo l'articolo 21 o 21*a* OUMin;
- b. misure di trasporto non cofinanziate dalla Confederazione;
- c. misure relative agli insediamenti.

RS

¹ RS **725.116.2**

² RS **725.116.21**

- ² Per ogni misura infrastrutturale di trasporto devono essere fornite informazioni relative ai seguenti punti:
 - a. fattibilità di cofinanziamento da parte della Confederazione;
 - b. coerenza conformemente all'articolo 3;
 - c. stato di avanzamento della pianificazione;
 - d. rapporto costi-benefici;
 - e. grado di maturità in termini di realizzazione e garanzia del finanziamento.
- ³ Se le misure infrastrutturali di trasporto saranno realizzate all'estero, occorre inoltre indicare se ci si può attendere un beneficio determinante in Svizzera.
- ⁴ Il programma d'agglomerato include misure che:
 - a. sono pronte per essere realizzate entro quattro anni dall'approvazione del decreto federale concernente il programma Traffico d'agglomerato (misure A);
 - b. soddisferanno presumibilmente i requisiti previsti per una misura A nella generazione successiva del programma Traffico d'agglomerato (misure B).

Art. 2 Approvazione cantonale

Il programma d'agglomerato deve essere approvato dall'autorità cantonale competente.

Art. 3 Coerenza

- ¹ Il programma d'agglomerato e le misure in esso incluse devono garantire la coerenza tra una generazione e l'altra dei programmi.
- ² Il programma d'agglomerato deve garantire la coerenza di contenuti tra gli elementi di cui all'articolo 7 nonché il coordinamento con le pianificazioni nazionali, cantonali e altre pianificazioni rilevanti.

Art. 4 Requisiti di base

Il programma d'agglomerato deve soddisfare i requisiti di base seguenti:

a. prova dell'esistenza di un ente responsabile secondo l'articolo 23 OUMin, del coinvolgimento degli enti territoriali interessati e di una sufficiente possibilità di partecipazione da parte della popolazione coinvolta;

- b. trattamento di tutti gli elementi di cui all'articolo 7 e pianificazione globale coerente secondo l'articolo 3 nei settori trasporti e insediamenti, compreso il paesaggio;
- c. definizione di misure prioritarie alla luce della coerenza di cui all'articolo 3:
- d. coordinamento del programma d'agglomerato con i piani direttori cantonali e garanzia della presentazione di rapporti sullo stato di attuazione secondo l'articolo 14 capoverso 4.

Art. 5 Progetto preliminare

- ¹ Se i costi d'investimento di una misura infrastrutturale di trasporto superano i 40 milioni di franchi, deve essere presentato un progetto preliminare.
- ² Il progetto preliminare deve includere almeno le informazioni seguenti:
 - a. una stima dei costi d'investimento con un grado d'imprecisione massimo del 20 per cento;
 - b. informazioni sulla fattibilità finanziaria, tenendo conto dei costi di manutenzione e d'esercizio;
 - c. un'analisi degli effetti sull'ambiente;
 - d. un calcolo della redditività con un confronto tra i costi e i benefici.

Art. 6 Struttura di un programma d'agglomerato

Il programma d'agglomerato deve includere almeno le parti seguenti:

- a. una parte principale, composta dagli elementi di cui all'articolo 7;
- b. una parte con le misure, composta almeno di:
 - 1. una scheda per ogni misura A e B della generazione in corso;
 - 2. una tabella delle misure A e B della generazione in corso;
 - 3. una tabella delle misure conformemente alla convenzione sulle prestazioni della generazione precedente;
 - 4. una tabella delle misure relative alle pianificazioni nazionali nel settore trasporti connesse alle misure di cui al numero 2 e il cui finanziamento è stato stabilito;

c. se sono già state concordate misure in una delle generazioni precedenti, le tabelle di attuazione con le informazioni richieste dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE).

Art. 7 Parte principale

¹ La parte principale deve includere almeno gli elementi seguenti:

- a. analisi della situazione e delle tendenze relative ai trasporti, agli insediamenti, compreso il paesaggio, e all'ambiente;
- b. scenario auspicato dello sviluppo degli insediamenti, con indicazione degli obiettivi di sviluppo relativi ai trasporti e agli insediamenti, compreso il paesaggio;
- c. necessità d'intervento nei settori trasporti e insediamenti, compreso il paesaggio;
- d. strategie settoriali nei settori trasporti e insediamenti, compreso il paesaggio;
- e. descrizione delle misure e del loro ordine di priorità.
- ² Se in una delle generazioni precedenti è stata stipulata una convenzione sulle prestazioni, deve essere descritto anche lo stato di attuazione delle misure riportate nella convenzione e dei relativi programmi di agglomerato.
- ³ Gli elementi di cui ai capoversi 1 lettere b–e 2 devono essere corredati di rappresentazioni cartografiche.

Art. 8 Indicatori di monitoraggio e di controllo

- ¹ Il programma d'agglomerato include i valori obiettivo per gli indicatori di monitoraggio e di controllo.
- ² Gli indicatori di monitoraggio e di controllo si basano sui fattori seguenti:
 - a. percentuale del trasporto individuale motorizzato misurata in base alla distanza giornaliera;
 - b. numero di persone coinvolte in incidenti che hanno riportato ferite o sono decedute;
 - c. numero di abitanti per classe di collegamento del trasporto pubblico;
 - d. numero di occupati per classe di collegamento del trasporto pubblico;
 - e. densità delle zone per l'abitazione, delle zone miste e di quelle centrali.

Sezione 2: Procedura d'esame

Art. 9 Presentazione

¹ L'ARE comunica all'ente responsabile la data entro cui deve presentare il programma d'agglomerato. Se l'ente responsabile non rispetta la data per la presentazione, l'ARE non esaminerà il programma d'agglomerato.

² Almeno un anno prima della data per la presentazione, l'ente responsabile comunica all'ARE se intende presentare un programma d'agglomerato. Se l'ente responsabile non rispetta questa scadenza, l'ARE può astenersi dall'esaminare il programma d'agglomerato.

Art. 10 Uffici federali coinvolti

L'ARE coinvolge l'Ufficio federale delle strade, l'Ufficio federale dei trasporti e l'Ufficio federale dell'ambiente nell'esame dei programmi d'agglomerato.

Art. 11 Esame preliminare

¹ L'ARE esamina se il programma d'agglomerato presentato soddisfa i requisiti di cui agli articoli 2 e 6–8.

² Se il programma d'agglomerato è incompleto, all'ente responsabile può essere concesso un unico termine supplementare di 21 giorni per fornire le informazioni mancanti.

³ Se le informazioni mancanti non sono fornite entro la scadenza di cui al capoverso 2 e non è quindi possibile effettuare una valutazione adeguata del programma d'agglomerato, l'ARE non procederà con l'esame del programma.

Art. 12 Esame dei requisiti di base

¹ Se il programma d'agglomerato soddisfa i requisiti di cui agli articoli 2 e 6–8, l'ARE esamina se sono soddisfatti i requisiti di base.

² Se non sono soddisfatti tutti i requisiti di base e non è quindi possibile effettuare una valutazione adeguata del programma d'agglomerato, l'ARE non procederà con l'esame del programma.

Art. 13 Valutazione delle misure

¹ Per ogni misura infrastrutturale di trasporto sono valutate le informazioni di cui all'articolo 1 capoversi 2 e 3.

² Il rapporto costi-benefici di una misura infrastrutturale di trasporto è valutato alla luce degli obiettivi d'efficacia di cui all'articolo 17*d* capoverso 2 LUMin e dei costi associati a tale misura.

³ Gli uffici federali coinvolti nella procedura d'esame possono adeguare il grado di priorità attribuito a una misura nel programma d'agglomerato.

Art. 14 Valutazione dei programmi

- ¹ Il programma d'agglomerato è valutato in base ai criteri seguenti:
 - a. costi:
 - b. benefici;
 - c. rapporto costi-benefici.
- ² I benefici del programma d'agglomerato risultano dalla sua efficacia complessiva sui trasporti, sugli insediamenti, compreso il paesaggio e sull'ambiente, nonché dalla valutazione dello stato di attuazione.
- ³ L'efficacia complessiva del programma d'agglomerato è valutata sulla base degli elementi di cui all'articolo 7, della coerenza di cui all'articolo 3 e degli obiettivi di efficacia di cui all'articolo 17*d* capoverso 2 LUMin. Sono oggetto di valutazione le misure classificate come misure A e B dagli Uffici federali coinvolti nella procedura d'esame, nonché le misure A conformemente alla convenzione sulle prestazioni relativa alla generazione precedente.
- ⁴ Lo stato di attuazione è valutato:
 - a. in termini quantitativi, in base all'attuazione delle misure A conformemente alle convenzioni sulle prestazioni;
 - b. in termini qualitativi, in base alla coerenza del programma d'agglomerato in corso con l'attuazione delle misure concordate e dei programmi delle generazioni precedenti.
- ⁵ Fino alla quinta generazione deve essere preso in considerazione lo stato di attuazione delle misure A conformemente alle convenzioni sulle prestazioni di prima e seconda generazione e dei corrispondenti programmi d'agglomerato.
- ⁶ I costi sono valutati sulla base delle misure di cui al capoverso 3.

Art. 15 Rapporto d'esame

- ¹ L'ARE riporta i risultati dell'esame del programma d'agglomerato in un rapporto d'esame.
- ² L'ente responsabile competente può esprimere il proprio parere sulla bozza del rapporto d'esame.

Sezione 3: Contributi federali forfettari per i provvedimenti di cui all'articolo 21*a* OUMin

Art. 16 Ammontare dei costi d'investimento

L'ammontare dei costi d'investimento per i provvedimenti che beneficiano di contributi federali forfettari secondo l'articolo 21*a* OUMin è pari a 5 milioni di franchi.

Art. 17 Calcolo

- ¹ I contributi federali forfettari sono calcolati sulla base dei costi standardizzati per unità di prestazione.
- ² I costi standardizzati sono determinati sulla base dei costi d'investimento che figurano nei programmi d'agglomerato in relazione ai provvedimenti interessati. A tal fine si tiene conto dei costi medi per unità di prestazione.
- ³ La qualità concettuale dei provvedimenti secondo l'articolo 21*a* capoverso 3 OUMin è valutata in base ai criteri seguenti:
 - a. integrazione territoriale e sistemica dei provvedimenti nella pianificazione globale dei trasporti;
 - b. effetto dei provvedimenti sul programma d'agglomerato.
- ⁴ Se i provvedimenti presentano un basso grado di integrazione territoriale e sistemica nella pianificazione globale dei trasporti, nonché un effetto ridotto sul programma d'agglomerato, i costi standardizzati sono ridotti del 15 per cento al massimo.
- ⁵ Si applica l'aliquota di contribuzione fissata nel corrispondente decreto federale.

Sezione 4: Attuazione dei programmi d'agglomerato

Art. 18 Avvio dell'esecuzione dei progetti di costruzione

- ¹ L'esecuzione dei progetti di costruzione deve essere avviata al più tardi:
 - a. per i programmi d'agglomerato di terza generazione per i quali l'Assemblea federale stanzia crediti d'impegno a partire dal 2019, sei anni e tre mesi dopo l'approvazione del corrispondente decreto federale;
 - b. per i programmi d'agglomerato a partire dalla quarta generazione, quattro anni e tre mesi dopo l'approvazione del corrispondente decreto federale.

7

² In casi eccezionali motivati, l'ARE può concedere un unico termine supplementare di quattro anni.

³ Se contro un progetto di costruzione è in atto una procedura di ricorso o se riesce il referendum che vi si oppone, la decorrenza dei termini per questa misura è sospesa fino al passaggio in giudicato di una decisione. Questo si applica anche alle misure direttamente connesse con la misura interessata dalla sospensione dei termini.

⁴ I capoversi 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti con contributi federali forfettari.

Art. 19 Requisiti relativi alle misure rilevanti per il piano direttore

Se una misura A è una misura infrastrutturale di trasporto rilevante per il piano direttore oppure una misura relativa agli insediamenti strettamente correlata a detta misura, deve essere iscritta nel piano direttore con lo stato di coordinamento «dato acquisito» e approvata dalla Confederazione al più tardi al momento della conclusione della convezione sulle prestazioni.

Art. 20 Obbligo d'informazione

¹ L'ente responsabile informa senza indugio l'ARE di qualsiasi modifica delle condizioni quadro che influisca sul programma d'agglomerato esaminato e sulle convenzioni sulle prestazioni concluse.

² Ogni quattro anni, l'ente responsabile informa l'ARE dei valori obiettivo per gli indicatori di monitoraggio e di controllo secondo le prescrizioni dell'Ufficio e presenta un rapporto in merito al raggiungimento di tali obiettivi.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 21 Esecuzione

L'ARE ha la facoltà di emanare direttive per precisare l'esame dei programmi d'agglomerato.

Art. 22 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DATEC del 20 dicembre 2017³ concernente i termini e il calcolo dei contributi per i provvedimenti nell'ambito del programma Traffico d'agglomerato è abrogata.

³ RU 2018 73

Art. 23 Entrata in vigore

. . .

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

Simonetta Sommaruga